



Associazione Sportiva Dilettantistica
“LIBERTAS TRIESTE”

Codice Fiscale-Partita IVA 00743060329

OGGETTO: verbale dell'assemblea straordinaria del 23/5/24.

In data **23/5/24**, alle ore 20.30, in seconda convocazione in quanto la prima, fissata per il giorno precedente, andata deserta, presso la palestra Vascotto sita in Trieste, via Giulia 52, si è riunita, in seduta straordinaria l'assemblea degli associati dell'A.S.D. Libertas Trieste, per discutere del seguente ordine del giorno:

- 1) **adozione di un nuovo statuto adeguato al D:Lgs 36/21 e successive disposizioni;**
- 2) varie ed eventuali.

Dei 10 associati aventi diritto di voto, ne sono presenti 6 di persona ed 1 per delega: Daniele Bassi, Diego Bubnich, Marino Edera, Dorian Lukac, Livio Lupetin, Sergio Sola e Silvia Zezlina (delega Bassi).

In base allo statuto vigente, assume la presidenza Daniele Bassi il quale, constatata la regolare e valida costituzione dell'assemblea, sia in relazione alla sua convocazione sia per numero di associati intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario Sergio Sola.

Si passa quindi alla discussione del primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente chiarisce che l'adozione di un nuovo statuto, il cui testo è già stato precedentemente inviato agli associati, è resa necessaria al fine di adeguarlo alle norme della “riforma dello sport” di cui al D.lgs 36/21 e successive disposizioni correttive. Dopo alcune delucidazioni l'assemblea **delibera all'unanimità l'approvazione del nuovo statuto allegato e parte integrante del presente atto.**

Non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21.15.

Il segretario verbalizzante
(S. Sola)

Il Presidente
(D. Bassi)

Trieste 23/5/24

STATUTO della
“Associazione sportiva dilettantistica LIBERTAS TRIESTE”
adeguato al D.Lgs 36/2021 e successive disposizioni correttive ed approvato con delibera
dell'Assemblea Straordinaria in data 23/05/2024

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del codice civile e dal D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata **“Associazione sportiva dilettantistica LIBERTAS TRIESTE”** con attuale sede in via Felice Venezian 2 Trieste.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione *“associazione sportiva dilettantistica”*, anche in acronimo ASD.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante ai sensi dell'articolo 6.3 del D.Lgs. 39/2021, riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della Pallacanestro, della Ginnastica e della Pallavolo e, più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. È facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti di cui alla legge attualmente vigente.
7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere.

Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
3. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
4. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all'accettazione della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo o del consigliere appositamente delegato.
5. Il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere, in ogni caso, alla revoca dell'accettazione della domanda del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all'interessato. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera.
6. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nell'apposito libro tenuto a cura del consiglio direttivo.
7. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
8. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
9. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione ad associato, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

10. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 5 — Diritti e doveri degli associati.

1. Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, gli associati hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario a consuntivo dell'esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, o il titolare della responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, ai sensi del precedente art 4.8.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, per ogni anno sportivo, di riconoscere nell'ambito dei propri associati, la qualifica di **benemerito** a persone che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione. Tale riconoscimento esenta dal versamento della quota associativa, è rinnovabile e non comporta nessun'altra modifica dei diritti di cui sopra.

Articolo 6 - Decadenza degli associati.

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, previa opportuna comunicazione (salvo il caso dei benemeriti cui al precedente art.5.6).
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 7 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'assemblea generale degli associati;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo;
 - d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative (salvo i soci benemeriti).
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di 24 ore dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di

tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative (salvo i benemeriti) e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo altro associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 12 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorso almeno 1 giorno dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

Articolo 13 – Audio/video Assemblee

1. È possibile se disposto dal Consiglio direttivo all'atto della convocazione tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In ogni caso non potrà essere tenuta una assemblea con modalità audio/video ove la stessa abbia funzioni di carattere elettivo.

2. In caso di presenze da remoto il foglio delle presenze verrà redatto dal segretario dell'assemblea, previa identificazione del partecipante da remoto.

3. È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 14 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di Associati eletti dall'assemblea ordinaria elettiva con un minimo di 5 ed un massimo di 15 membri stabiliti nel corso dell'assemblea stessa.

3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente eletto o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio eletto.

5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "*da remoto*" ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
14. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In caso di mancanza o di esaurimento della lista dei non eletti, il C.D. ha facoltà di cooptare altri associati fino a copertura del numero previsto dell'Assemblea ordinaria.
5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 16 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente con la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 17 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del rendiconto economico finanziario consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui alla legislazione in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 18 - Il presidente

- 1. Il **presidente è eletto dal** Consiglio Direttivo nel proprio ambito.
- 2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
- 3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
- 4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21 – Organo di revisione

L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.

Qualora costituito,

1. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
2. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
3. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
5. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 22 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

2. Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il rendiconto economico-finanziario consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto economico-finanziario da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 23 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di cui al rendiconto annuale.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale e/o da eventuali ulteriori contributi ricevuti da enti pubblici o da privati.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 25 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo in base alla normativa vigente, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. L'Associazione può altresì stipulare, nei limiti di legge, contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti.
3. Ricorrendone i presupposti di legge, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari ove sia consentito dalla normativa vigente in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 26 - I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

Sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, potranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso, unitamente a quello dell'esercente la potestà genitoriale.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalla specifica normativa in materia.

Articolo 27 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

1. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

2. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 28 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.

2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi.

Articolo 29 - Clausola compromissoria

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto

dai regolamenti cui è affiliata.

2. A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo statuto e dai vigenti regolamenti della delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva di cui sopra.

Articolo 30 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Trieste 23/5/24

[Faint handwritten notes and a circular stamp are visible in this section. The notes include "02/06/2024" and "8/21/2024".]

Trieste 25/05/24



Ex 9 ALBERGO

05/06/2024 al n° 708

B88158

Registrato a Trieste il _____
Serie 3 - Liquidati € _____
(Euro) _____
Versati il _____
per LA DIRETTRICE PROVINCIALE A.I.I.,
GIUSEPPE LO VERDE
IL FUNZIONARIO
GIUSEPPE LO VERDE
